



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA N. 11/2010 – 1° Aggiornamento

(AVVISO PER LE OFFICINE ART. 80 C.D.S.)

www.motorizzazione torino.it – Area Agenzie – Area Tecnica – Area Personale

Torino, 7/9/2010

OGGETTO: Revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

A seguito di chiarimenti tra l'ufficio e gli Studi di Consulenza Automobilistici e al fine di attuare procedure uniformi con gli altri uffici della medesima Direzione Generale, si ritiene di apportare alcune parziali modifiche alla Comunicazione Interna n° 11/2010.

1) Revisioni presso l'Ufficio.

I veicoli iscritti ad uno dei registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), costruiti prima del 1° gennaio 1960 debbono obbligatoriamente effettuare la revisione presso l'ufficio o presso una sede autorizzata ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n° 870.

Viceversa, i veicoli non iscritti ad uno dei registri di cui sopra, non possono essere considerati di interesse storico e collezionistico, ancorché costruiti prima del 1° gennaio 1960.

Pertanto, gli intestatari dei veicoli non iscritti, possono procedere all'effettuazione della revisione presso le officine autorizzate di cui all'articolo 80 del Codice della Strada.

In tal caso, l'intestatario dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la non iscrizione ad uno dei registri storici riconosciuti.

La verifica dell'inquadramento dei veicoli tra quelli di interesse storico e collezionistico, è rilevabile dalla carta di circolazione ovvero dal certificato d'iscrizione.

2) Richieste presso le sedi autorizzate (legge 1° dicembre 1986, n° 870).

La circolare prot. n° 19277/23.25 del 3 marzo 2010, prevede che la richiesta possa essere effettuata da uno dei registri previsti dall'articolo 60 del Codice della Strada, anche per il tramite dei Club o dei propri esaminatori regionali.

Tale chiarimento è da intendersi, quale estensione di enti autorizzati ad effettuare tali richieste; permangono invariate le altre disposizioni previste dalla legge 870/86 e dalle circolari applicative.

Pertanto è consentita la richiesta anche dagli Studi di Consulenza Automobilistici, senza ricorrere all'ausilio dei Registri.